

SCHEDA

LEGGE EUROPEA 2015-2016

Sintesi del contenuto del provvedimento
(Approvato definitivamente)

8 luglio 2016

LEGGE EUROPEA 2015-2016

Il 30 giugno scorso, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la Legge Europea 2015-2016. Le disposizioni in essa contenute intendono definire 4 procedure di infrazione, 10 casi di pre-contenzioso (EU Pilot)¹, una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e una procedura di aiuti di Stato. Si provvede inoltre all'attuazione di 3 direttive e di una decisione GAI.

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

L'articolo 1 modifica la [legge 13 gennaio 2013, n. 9](#), in materia di qualità e trasparenza della **filiera degli oli di oliva vergini**. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli d'oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese terzo dovrà essere stampata in modo chiaro, senza che ne sia prevista una diversa rilevanza cromatica (questo al fine di evitare eventuali discriminazioni). Si conferma l'obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione sotto la piena responsabilità del produttore o del confezionatore. La dicitura della scadenza va preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta, se vi è stata un'unica raccolta. In caso di mancata indicazione del termine minimo è prevista una sanzione amministrativa da 2.000 a 8.000 euro, accompagnata dalla confisca del prodotto.

L'articolo 2 modifica l'art. 3 del [D.lgs 21 maggio 2004, n. 179](#) (di attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e commercializzazione del miele). In seguito all'intervento normativo l'indicazione analitica dei paesi di provenienza dei mieli *non* è obbligatoria in caso di **mieli, o miscele di mieli**, prodotti in altri Stati membri e immessi nel mercato conformemente alla direttiva 2001/110/CE².

L'articolo 3 rettifica la direttiva 2007/47/CE, in materia di commercio di dispositivi medici, sostituendo le parole «costi/benefici» con le parole «rischi/benefici».

¹ Per evitare le procedure di infrazione di cui agli articoli 258-260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed il conseguente ricorso alla Corte di giustizia (art 258, § 2, TFUE), dall'aprile 2008 è attivo il servizio EU PILOT, un sistema di comunicazione tra Commissione e Stati membri che consente, tramite mezzi informatici, di avviare scambi di informazioni su determinate questioni ritenute meritevoli di attenzione da parte delle istituzioni europee. È ormai prassi consolidata della Commissione contattare le autorità degli Stati membri per richiedere informazioni o cercare soluzioni a problemi. Lo scopo è quindi quello di raggiungere più velocemente l'attuazione del diritto comunitario, senza ricorrere alla procedura di infrazione. Tramite questo strumento si è raggiunto il significativo traguardo di ben il 75 per cento di casi risolti.

² L'art. 2 della direttiva in oggetto recita: "Il paese o i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto devono essere indicati sull'etichetta. Tuttavia, se il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi, l'indicazione può essere sostituita da una delle seguenti, a seconda del caso: "miscela di mieli originari della CE"; "miscela di mieli non originari della CE"; "miscela di mieli originari e non originari della CE".

L'articolo 4 estende le sanzioni già previste dall'articolo 8 del [D.lgs 27 ottobre 2011 , n. 186](#), in materia di **etichettatura e imballaggio**, alle diverse violazioni inerenti *Detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso* ([Regolamento \(UE\) n. 1297/2014](#)).³

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LIBERTÀ DI STABILIMENTO

L'articolo 5 elimina l'obbligo per le «**Società Organismi di attuazione (SOA)**» di possedere una sede legale sul territorio italiano, mantenendo per esse il solo obbligo di dislocare una sede nel territorio della Repubblica⁴.

L'articolo 6 interviene in merito alla **tassazione delle vincite da gioco**. Con una sentenza del 22 ottobre 2014 la Corte di Giustizia (CGUE) aveva rilevato una incongruenza rispetto alla tassazione tra vincite da gioco avvenute in Italia e vincite avvenute all'estero (si pensi alle vincite su siti web esteri). Il problema risiedeva nella doppia imposizione che si verifica per queste ultime, già tassate nello Stato estero secondo la normativa di riferimento e, successivamente, nuovamente sottoposte a tassazione ai fini della formazione del reddito. Si prevede pertanto che le vincite ottenute in Italia concorrano a formare il reddito secondo la disciplina attuale, mentre quelle ottenute all'estero ne rimangono escluse.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

L'articolo 7, individua, con fonte primaria, il **Dipartimento per giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia** quale **autorità centrale** Italiana per la cooperazione prevista dagli atti europei e internazionali relativi all'adempimento delle obbligazioni alimentari in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale⁵. Il Dipartimento può accedere alle informazioni contenute in banche dati pubbliche relative alla situazione economica di soggetti obbligati al pagamento di alimenti verso i familiari. I dati possono essere trasmessi all'ufficiale

³ Si ricorda che l'originario art. 3, così come risultante dal testo della Commissione, in materia di effettiva origine per i prodotti alimentari trasformati, è stato stralciato dal testo finale.

⁴ Le SOA, in base al Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici ([D.P.R. 5 ottobre 2019, n. 207](#)) sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione deve espressamente comprendere la locuzione organismi di attestazione. Sono Società di diritto privato autorizzate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) a valutare l'idoneità di un'impresa e a rilasciare un attestato (o certificato) di qualificazione obbligatorio per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d'asta superiore ad euro 150.000,00.

⁵ Gli Atti comunitari di riferimento sono il [regolamento CE n. 4/2009](#); il [regolamento CE n. 2201/2003](#) e la [Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007](#).

giudiziario competente nel procedimento di esecuzione forzata, purché la trasmissione sia autorizzata dall'autorità giudiziaria⁶ 7.

L'articolo 8, rubricato *Disposizioni in materia di titolo europeo esecutivo*, specifica che l'autorità del Paese membro che ha formato l'atto pubblico da porre in esecuzione è competente al rilascio di ogni attestato e certificato richiesto per la successiva esecuzione forzata a questi ricollegabile e da svolgersi all'interno dell'Unione europea. Qualora l'autorità non sia più esistente, provvederà l'autorità che a questa si è sostituita nell'ordinamento interno.

L'articolo 9, estende la disciplina del patrocinio a spese dello Stato⁸ anche ai procedimenti per l'esecuzione di **obbligazioni alimentari** e riconosce il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentino domande inerenti la **sottrazione internazionale di minori**. Le predette domande sono presentate attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e rivolte al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo nel quale l'obbligo alimentare deve essere eseguito. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore di cui agli artt. da 14 a 17 della Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007 in materia di gratuità del patrocinio.

L'articolo 10, supera la differente disciplina del **permesso di soggiorno individuale per i minori stranieri con età inferiore agli anni 14**, al fine di dare piena attuazione al [Regolamento \(CE\) n. 380/2008](#), del 18 aprile 2008, che modifica il [Regolamento \(CE\) n. 1030/2002](#), che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Nei confronti del figlio minore dello straniero trova pertanto applicazione la condizione giuridica del genitore con il quale convive o regolarmente soggiorna, ovvero la condizione a lui più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Sussistendone i presupposti, si prevede nei confronti del minore il rilascio di un "permesso di soggiorno per motivi familiari fino al compimento della maggiore età", ovvero un "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo", senza che il minore debba essere annotato sui documenti dei genitori.

L'articolo 11, riconosce il diritto all'indennizzo a carico dello Stato nei confronti della vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona, del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) di cui all'articolo 603-bis c.p., ad eccezione dei reati di percosse e di lesioni di cui rispettivamente agli artt. 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 c.p. L' **articolo 12** prevede i requisiti soggettivi per poter accedere all'indennizzo, mentre l'**articolo 13** prevede le modalità di inoltro della domanda. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'indennizzo di cui all'articolo 11 si provvede mediante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso con un ulteriore contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016 (**articolo 14**),

⁶ Si fa espresso richiamo all'articolo 492-bis del c.p.c. (inserito recentemente dal decreto-legge n. 132 del 2014) relativo alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

⁷ In ogni caso i dati in oggetto non possono essere utilizzati se non per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della [legge 1 aprile 1981, n. 121](#): "a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia; (...)"

⁸ Il [D.Lgs 27 maggio 2005, n. 116](#), in attuazione della direttiva 2003/8/CE ha disciplinato l'accesso al gratuito patrocinio nelle controversie transfrontaliere nell'ambito dell'UE, delimitando i presupposti reddituali.

prevedendone la copertura (**articolo 16**). Con l'**articolo 15** il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'art. 3 della [L. 22 dicembre 1999, n. 512](#) è integrato da due rappresentanti del Ministero della giustizia. Un rappresentante del Ministero della Giustizia è invece inserito nel Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di cui all'art. 19 della [L. 23 febbraio 1999, n. 44](#).

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

L'articolo 17, è volto ad evitare, per le **navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali** ([D.L. 30 dicembre 1997, n. 457](#))⁹, possibili discriminazioni tra navi di bandiera extracomunitaria e navi battenti bandiera comunitaria, a scapito di queste ultime.

L'articolo 18, ha ad oggetto modifiche al [quarto pacchetto ferroviario](#) presentato nel 2013 con l'obiettivo di eliminare gli ostacoli di carattere tecnico, amministrativo e giuridico che ancora si frappongono al completamento dello **spazio ferroviario europeo unico**. Vengono quindi introdotte sanzioni nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture e degli operatori di settore.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO

Gli articoli 19 e 20 hanno ad oggetto, il primo, la soppressione della **tassa di circolazione nei confronti dei studenti stranieri** e, il secondo, l'abolizione del diritto fisso¹⁰ e della tassa di circolazione nei confronti dei **autotrasportatori albanesi**.

Gli articoli 21 e 22, intervengono in materia di IVA per modificare alcune aliquote in recepimento dei limiti derivanti dalla normativa comunitaria. L'articolo 21 innalza, da una parte, **dal 4 al 5 per cento** l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all'alimentazione e, dall'altra, riduce **dal 10 al 5 per cento** l'aliquota applicabile alla cessione delle

⁹ Il Registro internazionale, in base al citato comma 2, è diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte, su specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;

b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari;

c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo (in cui l'oggetto del contratto è solo la nave con le sue pertinenze, senza quindi i contratti di arruolamento del personale e dei beni necessari al viaggio) a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

¹⁰ Legge 29 dicembre 1959, n. 1146.

medesime piante allo stato vegetativo¹¹. In seguito ai lavori svolti al Senato, la suddetta previsione è stata estesa anche all'origano a rametti o sgranato sottoposti ad una aliquota del 5 per cento.

In base all'articolo 110 della [direttiva 2006/112/CE](#) è consentito mantenere aliquote inferiori al 5 per cento per le sole previsioni in tal senso già in vigore al 1° gennaio 1991. Con la predetta procedura la Commissione Europea rilevava che, nel caso di specie, la tassazione prevista del 4 per cento, avvenuta in seguito della variazione del numero 12-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il tramite dell'articolo 6, comma 7, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, era successiva rispetto alla data del 1° Gennaio 1991, e pertanto in contrasto con la normativa comunitaria.

Il comma 2, quantifica gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016. Il comma 3 reca la clausola di copertura finanziaria¹². **L'articolo 22** innalza **dal 4 al 10 per cento** l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti preparati per risotti)¹³.

L'articolo 23, riguarda il regime fiscale dei **consorzi agrari** che l'articolo 9 della [Legge 23 luglio 2009, n. 9](#) classifica come cooperative a mutualità prevalente, a prescindere dal soddisfacimento dei requisiti stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile italiano¹⁴. Per evitare che tale disciplina si traduca in un aiuto di Stato, così come rilevato dalla Commissione, si innalza la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione dall'attuale 40% al 50%.

L'articolo 24, interviene in materia di **tonnage tax** (capo VI del titolo II del TUIR, articoli da 155 a 161¹⁵). Il suddetto regime consente la **determinazione forfetaria della base imponibile delle imprese marittime**¹⁶. Il regime si caratterizza per essere opzionale e commisurato al tonnellaggio delle navi. Con le modifiche introdotte è fissato in 5 anni il periodo minimo che deve intercorrere

¹¹ Nella formulazione originaria della norma proposta, le modifiche all'aliquota riguardavano solo la cessione delle predette spezie fresche, destinate all'alimentazione, con un innalzamento della tassazione dal 4 al 10 per cento.

¹² In particolare si prevede la riduzione proporzionale dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale (cd. *tax expenditures*), di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro di pendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Detti oneri sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016

¹³ La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7293/15/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea del numero 9) della tabella A, parte II, allegata al [DPR 26 ottobre 1972, n. 633](#), nella parte in cui prevede l'applicazione dell'aliquota super-ridotta del 4 per cento ai prodotti in questione, ciò in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE citata. Si ricorda infine che l'articolo 5, comma 3, del ddl in esame sulla tassazione delle vincite da gioco prevede alla copertura dei relativi oneri mediante destinazione di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione in commento.

¹⁴ La procedura di cooperazione è disciplinata dall'articolo 17 del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio.

¹⁵ Il regime d'imposta della *tonnage tax* veniva giudicato a suo tempo dalla Commissione compatibile con il mercato interno dalla Commissione europea ([decisione n. 114/2004](#)).

¹⁶ Il regime forfettario permette di calcolare l'importo giornaliero del reddito: il calcolo di quello annuo avviene quindi semplicemente moltiplicando l'importo giornaliero per i giorni di effettivo utilizzo della nave, escludendo quindi i periodi di manutenzione e di riparazione sia ordinaria che straordinaria, nonché quelli di disarmo temporaneo dello scafo. Dall'imponibile forfettario non è ammessa alcuna deduzione.

tra l'uscita dal regime d'imposta sul tonnellaggio e la possibilità di esservi riammessi¹⁷. In secondo luogo, si intende rafforzare la normativa sulla tassazione delle plusvalenze relative a navi acquistate prima dell'entrata nel regime, tramite il divieto di ottenere minusvalenze dalla cessione di una nave, in vigore del regime speciale di imposta. In seguito ai lavori svolti al Senato, è introdotta la delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, nel rispetto degli obblighi UE.

L'articolo 25 designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del **sistema informativo doganale**¹⁸. L'accesso diretto al sistema è esteso anche al Corpo della Guardia di Finanza, in qualità di forza di polizia economica e finanziaria a norma del [D.lgs 19 marzo 2001, n. 68](#).

L'articolo 26, pone rimedio agli eventuali **vantaggi fiscali che possono ingenerarsi tra società madri e società controllate** aventi sede in Stati membri diversi, rispetto a gruppi di società aventi sede interamente in un solo Stato membro. Le suddette società madri non beneficiano dell'esenzione fiscale sugli utili distribuiti, nella misura in cui tali utili siano deducibili per la società figlia.

L'articolo 27, prevede la soppressione degli articoli 2 e 3 della [legge 16 marzo 2001, n. 88](#), in materia di aiuti al finanziamento dell'industria della costruzione navale, dando seguito alla graduale riduzione del sussidio e, quindi, della loro estinzione, nel rispetto del [Regolamento \(CE\) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998](#).

L'articolo 28, prevede l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del [D.lgs 18 aprile 2005](#) (direttiva 2003/48/CE) in materia di **tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi**. Si prevedono quindi diverse scadenze in via transitoria rispetto alle distinte operazioni¹⁹.

¹⁷ Si prevede, in particolare, che la norma che dispone il periodo minimo di 5 anni per rientrare nel regime della *tonnage tax* si applica soltanto con riferimento alle cause di decadenza dal regime che si verificheranno a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Nel caso in cui le cause di decadenza si siano verificate in un periodo d'imposta precedente a quello in corso alla predetta data, l'opzione per il regime di *tonnage tax* potrà essere nuovamente esercitata una volta decorso il decennio originariamente previsto, secondo quanto disposto dall'articolo 157, comma 5, del TUIR, nella versione previgente.

¹⁸ Il Sistema Informativo Doganale o SID (*Customs Information System - CIS*) è stato istituito dalla c.d. Convenzione SID del 1995 per facilitare lo scambio di informazioni cercando di rinforzare e migliorare la cooperazione fra le dogane. Il SID costituisce, sostanzialmente, una banca dati centrale collegata ad ogni Stato membro, ove sono inserite diverse informazioni relative a dati analiticamente indicati della Convenzione stessa, utili allo scopo di facilitare la prevenzione, la ricerca ed il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali.

¹⁹ Fino al 30 aprile 2016 continuano ad applicarsi gli obblighi di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, e l'articolo 6 per le informazioni relative all'anno 2015, del citato [D.lgs. 9 aprile 2012, n. 84](#). Ancora in via transitoria le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2015 devono essere effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7, mentre gli obblighi di rilascio di certificati di cui all'articolo 9, comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2016. Infine, il comma 6 dell'articolo in commento prevede che le norme sul credito d'imposta spettante per l'applicazione della ritenuta prelevata da Austria e Lussemburgo, disciplinato dall'articolo 10 del D.lgs. n. 84 del 2005, continui ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti.

L'articolo 29 prevede la soppressione dell'obbligo di auto-fatturazione per gli **acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali** non muniti di partita IVA, ferma restando la disposizione che esenta il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA da obblighi contabili (*lett. b*). Si introduce quindi la ritenuta d'acconto per gli acquirenti nell'esercizio di impresa (art. 25-*bis* al D.pR 26 ottobre 1972, n. 633) e l'IVA al 10 per cento.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE

L'articolo 30, interviene in materia di **diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore** di cui al comma 3 dell'art. 29 del [D.lgs 10 settembre 2003, n. 276](#)²⁰. In base alle modifiche introdotte, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di CCNL, o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, **non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda**.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

L'articolo 31 introduce l'obbligo per ciascun cacciatore di annotare sul proprio tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta.

L'articolo 32, modifica in più punti la disciplina recata dal [D.lgs 14 settembre 2011, n. 162](#), in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio rendendo **più stringenti le condizioni necessarie in merito al rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio**.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

L'articolo 33, reca adattamenti alla normativa nazionale vigente sul «**terzo pacchetto energia**». Il potere di indirizzo del Ministero dello sviluppo economico, nella definizione delle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere, viene delimitato nei confronti dell'AEEGI²¹ alla sola necessità di assicurare il rispetto di atti e accordi internazionali stipulati tra l'Italia e altri Stati terzi,

²⁰ Il comma 3 dell'art. 29, del d.lgs. 276/2003 prevedeva: "L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda". Il testo uscito dall'aula prevedeva diversamente che la fattispecie del cambio appalto era ritenuta suscettibile nella disciplina del trasferimento di azienda. Veniva quindi superata l'inapplicabilità delle previsioni di tale ultima norma in relazione, ad esempio, alla conservazione dei diritti maturati presso il precedente datore di lavoro, alla responsabilità solidale, alle prescrizioni procedurali ex art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428".

²¹ Con le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE si è inteso salvaguardare il valore dell'indipendenza e della discrezionalità degli organi regolatori rispetto alla p.a. e alle dipendenze dell'esecutivo nazionale.

diversi da quelli UE. Il comma 1, lettera b), affronta la questione dell'affidamento della gestione delle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri; ciò allo scopo di prevenire l'effetto di scoraggiamento allo sviluppo di interconnettori (Cfr. Art. 39 del [D.lgs 1 giugno 2011 n. 93](#)). Tale possibilità, in base alle modifiche intervenute in sede referente Senato, è subordinata alla loro certificazione quali gestori della linea stessa. Si prevedono infine disposizioni in favore di clienti "protetti" ai quali devono essere assicurate le forniture di gas naturale anche nelle zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale.

Capo IX

ALTRE DISPOSIZIONI

L'articolo 34, interviene sull'articolo 19 della [L. 24 dicembre 2012, n. 234](#) per coordinarlo con l'articolo 2, comma 9-bis, della stessa legge in merito alla figura del **Segretario del CIAE** (Comitato interministeriale per gli affari europei)²².

L'articolo 35, modifica la disciplina per la notifica alla Commissione europea di eventuali **aiuti di stato alle imprese**, ex art. 108, par. 3, del TFUE. Le Amministrazioni centrali e territoriali che intendano concedere detti aiuti trasmettono la notifica al Dipartimento per le politiche europee, cui è affidato il compito di verificare, in tempi certi, la completezza della documentazione in essa contenuta. Per i soli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali la completezza della documentazione contenuta nella notifica è verificata direttamente dall'Amministrazione competente per materia. È, inoltre, prevista l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Sono previste modifiche alla L. 234/2012, volte a disciplinare le azioni di recupero degli aiuti di Stato rivelatisi illegali in base a decisioni della Commissione.

L'articolo 36, incrementa di 12 milioni di euro, a decorrere dal 2017, il fondo per le spese di funzionamento del **Garante della privacy**, prevedendo la possibilità di procedere a nuove assunzioni.

L'articolo 38, prevede la clausola di **invarianza finanziaria**.

²² Le modifiche all'art. 19 sono pertanto tese a sostituire i termini "direttore della Segreteria del CIAE" e "responsabile della Segreteria del CIAE" con il termine "Segretario del CIAE", onde chiarire che a quest'ultimo saranno demandati i seguenti compiti:

- presiedere il Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art. 19, comma 1);
- presiedere i gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del Comitato stesso (art. 19, comma 4);
- convocare le riunioni del Comitato stesso (art. 19, comma 5).